



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

# COMUNE DI CAPRIE

## ORDINANZA

**N. 43 DEL 24/11/2025**

### OGGETTO:

**DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE SULLE STRADE COMUNALI**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Premesso che:

- durante la stagione invernale i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- in tali circostanze si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

Considerato che, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve eseguiti sulle strade comunali durante il periodo invernale (novembre – aprile), è necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni sopra indicate, risulta necessario procedere all'emanazione di nuova ordinanza di disciplina della circolazione in periodo invernale;

### Visti

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 lett. d) del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 1 lett a) e l'art. 6 comma 4 lettera e) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

- la Determinazione Dirigenziale n. 6811 del 28.10.2024 della Città Metropolitana di Torino, Direzione Dipartimento Viabilità e trasporti riguardante la disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade provinciali;
- lo Statuto Comunale;
- Dato atto che l'adozione del presente provvedimento spetta al Sindaco, individuato Responsabile del Servizio Vigilanza in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28/04/2025.

### **ORDINA**

- tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 transitano sulle strade comunali, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

### **DISPONE**

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta e pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai sensi di Legge.

La presente ordinanza sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare in contrasto con essa.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, si comunica che il Responsabile del Procedimento è identificato nell'Ispettore di Polizia Locale Combetto Elda Barbara.

## **AVVISA**

- che gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del c.d.s. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento;
- che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
TORASSO Gian Andrea